

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **294/1992** (ECLI:IT:COST:1992:294)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BORZELLINO** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **06/05/1992**; Decisione del **04/06/1992**

Deposito del **22/06/1992**; Pubblicazione in G. U. **01/07/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18432 18433**

Atti decisi:

N. 294

## ORDINANZA 4-22 GIUGNO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1991 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Peralta Antonello, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 30 ottobre 1991, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui vietano che possa darsi lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso o collegato per il quale è in corso separato procedimento e citato ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, qualora lo stesso, comparso, dichiari di volersi avvalere della facoltà di non rispondere":

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere";

che, con la medesima sentenza, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali invocati nel presente giudizio;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale e la manifesta infondatezza di quella relativa all'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992;

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*